



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, così come modificato dall'articolo 1, comma 353, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e dall'articolo 1-*bis*, comma 8, lettere *a*) e *b*), del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”;

VISTO il primo periodo del citato comma 685, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, che prevede “*Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, al personale interessato che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento*”;

VISTO il secondo periodo del predetto comma 685, in base al quale “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle unità di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente al personale individuato, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 23 e 24, che individuano le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e le relative aree funzionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in vigore dal 5 ottobre 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2020, n. 306, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, n. 103;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, concernente il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze”;

VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2021 recante “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze”;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2018 con il quale si è provveduto, in attuazione del citato articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’ articolo 1, comma 353, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla individuazione della misura delle maggiorazioni, dei criteri di attribuzione delle stesse e degli Uffici e del personale, anche con qualifica dirigenziale non generale, appartenente a ciascun Dipartimento coinvolto nelle attività indicate dalla predetta disposizione normativa;

VISTO il decreto ministeriale 12 febbraio 2020 con il quale si è provveduto, in attuazione del citato articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, alla individuazione della misura delle maggiorazioni, dei criteri di attribuzione delle stesse e degli Uffici e del personale, anche con qualifica dirigenziale non generale, appartenente a ciascun Dipartimento coinvolto nelle attività indicate dalla predetta disposizione normativa;

VISTO il decreto ministeriale 17 dicembre 2021 con il quale si è provveduto, in attuazione del citato articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, alla individuazione delle misure, criteri di attribuzione delle maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle unità di personale interessato che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, appartenente a ciascun Dipartimento, coinvolto nelle attività indicate dalla predetta disposizione normativa;

VISTO l’art. 3, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2021, ai sensi del quale “*Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Capi Dipartimento, si procede alla rideterminazione delle maggiorazioni di cui all’articolo 1, per tenere conto di modifiche organizzative ovvero di variazioni nei parametri di riferimento della stessa, ivi incluse le variazioni nella consistenza del numero delle unità di personale avente diritto alle stesse di cui all’art. 1*”;

VISTE le modifiche organizzative intervenute nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze nonché le variazioni nei parametri di riferimento anche alla luce delle modifiche intervenute nell’ambito della contrattazione collettiva;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’adozione di un nuovo decreto per tener conto delle modifiche organizzative intervenute nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché in considerazione delle variazioni nei parametri di riferimento anche alla luce delle modifiche intervenute nell’ambito della contrattazione collettiva;

CONSIDERATI gli obiettivi e le linee strategiche dell’azione amministrativa indicati nella Direttiva Generale per l’anno 2021 in riferimento alle attività di cui al richiamato comma 685;

CONSIDERATO che alla realizzazione dei predetti obiettivi contribuisce il personale, anche con qualifica dirigenziale, appartenente a ciascun Dipartimento, che svolge le attività di cui al comma 685;

CONSIDERATE le modalità di svolgimento dell'attività pre-legislativa da parte del personale del Dicastero, rilevabile anche dai sistemi informativi in uso presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che i processi pre-legislativi e legislativi previsti dalla norma, presidiati anche dal personale con qualifica dirigenziale, per loro caratteristica, si svolgono in tempi e con modalità non programmabili, in quanto dipendenti dalla interazione con numerosi soggetti istituzionali coinvolti nella fase governativa e parlamentare e che richiedono inoltre lo svolgimento di attività di supporto volte a garantire la continuità delle attività di cui al citato comma 685, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che l'attività di verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e la connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa richiede elevati standard qualitativi e tempestività nei tempi di risposta nello svolgimento dei predetti compiti;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il mantenimento di elevati standard qualitativi e tempestività nei tempi di risposta nello svolgimento delle predette attività;

TENUTO CONTO del confronto con le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Criteri di attribuzione e determinazione della misura)

Al personale interessato, anche con qualifica dirigenziale non generale, che presta servizio presso gli Uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, fissato nel numero di 471 unità e ripartito tra i Dipartimenti secondo quanto indicato nell'Allegato 1, individuato secondo le modalità indicate all'articolo 2 del presente decreto, che svolge le attività di cui all'articolo 1, comma 685, primo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è corrisposta, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagiati, una maggiorazione dell'indennità di amministrazione in godimento per il personale delle aree e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento per il personale con qualifica dirigenziale non generale, quale quota fissa annua pro-capite, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Modalità di individuazione dei beneficiari e monitoraggio)

1. Ciascun Capo Dipartimento, tenuto conto degli obiettivi e delle linee strategiche dell'azione amministrativa, individua, all'esito del monitoraggio di cui al comma 2, il personale beneficiario

della misura di cui all'articolo 1, impegnato con carattere di continuità, rendendosi reperibile anche in orari disagiati, nel presidio dei processi e nelle attività, dirette a garantire il mantenimento di elevati standard qualitativi e il potenziamento della capacità di risposta nello svolgimento dei compiti connessi alla predisposizione e all'esame dei provvedimenti legislativi, inclusi quelli relativi alle manovre di finanza pubblica e alla legge di bilancio, alla verifica degli effetti finanziari e al riscontro dell'idoneità delle coperture finanziarie e delle relative relazioni tecniche, nonché al supporto al Governo durante l'iter parlamentare di approvazione dei suddetti provvedimenti.

2. Sulla base dei risultati di apposito monitoraggio svolto su base mensile nell'ambito di ciascun Ufficio interessato, ciascun Capo Dipartimento attesta l'effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni, fermo restando il numero di beneficiari e nel rispetto del limite di spesa per ciascun dipartimento, in base alle previsioni di cui all'Allegato 1.

3. Ciascun dipartimento, all'esito del monitoraggio, trasmette l'attestazione di cui al comma precedente, ai fini dell'erogazione della maggiorazione, al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione del personale.

4. Su proposta dei Capi Dipartimento, tenuto conto delle effettive esigenze, anche di tipo organizzativo, l'Allegato 1 del presente decreto può essere modificato dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, nel rispetto dei criteri previsti e del numero di unità di personale di cui all'articolo 1 e nei limiti della spesa autorizzata.

Articolo 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Capi Dipartimento, si procede alla rideterminazione delle maggiorazioni di cui all'articolo 1, per tenere conto di modifiche organizzative ovvero di variazioni nei parametri di riferimento della stessa, ivi incluse le variazioni nella consistenza del numero delle unità di personale avente diritto alle stesse di cui all'art. 1.

2. Per il periodo antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, il monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 2, e la relativa verifica sono effettuati in relazione alle attività svolte dal personale a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la normativa vigente.

Roma,

IL MINISTRO

ALLEGATO 1

TABELLA 1. UNITA' DI PERSONALE - RIPARTIZIONE PER DIPARTIMENTI

		DIPARTIMENTI			
		DT	RGS	DF	DAG
AREE	ONERE LORDO AMMINISTRAZIONE	BENEFICIARI	BENEFICIARI	BENEFICIARI	BENEFICIARI
III	7.411	30	212	47	11
II	5.469		33	6	
I					
TOTALE AREE		30	245	53	11

AREE	ONERE LORDO AMMINISTRAZIONE	BENEFICIARI	BENEFICIARI	BENEFICIARI	BENEFICIARI
DIRIGENTI	8.000	18	93	19	2
TOTALE (AREE + DIRIGENTI)		48	338	72	13